



TRIBUNALE DI SIENA

Il Presidente f.f. del Tribunale di Siena anche in funzione di Dirigente Amministrativo

letta la nota informativa del Dipartimento per gli Affari di Giustizia-Direzione Generale degli Affari Interni in data 30.12.2024 prot. N. 0265462.U, relativa alle disposizioni in materia di contributo unificato introdotte dalla L. 207/24 (ndr. Legge di Bilancio 2025);

ritenuto che tale disposizione normativa ha introdotto, tra le altre, talune importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, destinate ad avere una diretta incidenza, a decorrere dal 01.01.2025 per i processi iscritti a ruolo da tale data in poi;

rilevato che tale normativa ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 115/02, dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone testualmente: "Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili **la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a)**, o il minor contributo dovuto per legge".

considerato che tale disposizione appare essere vincolante, non derogabile (se non nei termini indicati dalla medesima legge) e *condicio sine qua non* per l'iscrizione a ruolo delle cause;

rilevato che l'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) è pari a € 43,00 da cui consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a € 43,00 e non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;

b) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a € 43,00 e la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di € 43,00 (salva per la parte ulteriore eventualmente non versata la possibilità di recupero);

ritenuto che a tali fini appare necessario dare delle indicazioni precise all'ufficio di cancelleria

DISPONE

che il Personale di Cancelleria addetto alle iscrizioni a ruolo delle cause civili, qualora venga depositata una busta telematica contenente un'iscrizione a ruolo che rientri nelle ipotesi già menzionate, non proceda alla iscrizione a ruolo e di conseguenza proceda al rifiuto della busta medesima avendo cura di inserire la seguente annotazione: "Art. 14 comma 3.1 D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge"


Manda Il Direttore del Settore Civile perché, con proprie disposizioni di servizio, dia compiuto e funzionale seguito al presente provvedimento ed a quanto prodromico e connesso.

Il presente provvedimento avrà decorrenza immediata

Si comunichi al personale amministrativo, ai Direttori di cancelleria,
all'Ordine degli Avvocati di Siena

Siena, 09.01.2025

Il Presidente f.f.
dott. Fabio Frangini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Frangini', written in a cursive style.